M_DG.Tribunale di IMPERIA - Prot. 29/10/2026.0001425.U

TRIBUNALE DI IMPERIA

- Ufficio del Giudice Tutelare -

Imperia, 29 ottobre 2026

Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Imperia,
Avv. Giancarlo Giordano

Alla ASL1 Imperiese
S.C. Salute mentale e dipendenze
- degenze psichiatriche SPDC
Via S. Agata 57, Palazzina B, piano 2, Imperia

Oggetto: TSO in condizioni di degenza ospedaliera – indicazioni operative a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2026.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non assicura alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, la necessaria assistenza tecnica nel procedimento di convalida.

La pronuncia integra la disciplina già risultante dalla sentenza n. 76/2025 della Corte, che ha previsto, tra l'altro, l'audizione della persona interessata da parte del Giudice Tutelare prima della convalida.

Alla luce della nuova decisione, **si forniscono le seguenti indicazioni operative.**

1. **Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il TSO,** la persona interessata deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
 Si invita, pertanto, la ASL ad assicurare che dagli atti trasmessi al Giudice Tutelare risulti l'avvenuto avviso e l'eventuale nomina di un difensore di fiducia, con l'indicazione dei recapiti disponibili del professionista nominato.

2. **Qualora non risulti nominato un difensore di fiducia,** la persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio deve essere assistita da un difensore d'ufficio, designato dal Giudice Tutelare nell'ambito degli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.
 Si invita il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, considerati i termini particolarmente ristretti che caratterizzano il procedimento di convalida, a adottare le modalità organizzative che consentano l'immediata reperibilità del difensore d'ufficio.

3. **Individuato il difensore** (di fiducia o d'ufficio), **la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione** gli dovrà immediatamente notificare il decreto motivato di convalida del provvedimento sindacale e gli dovrà comunicare giorno, ora e modalità di svolgimento dell'audizione della persona interessata, così da consentirgli di partecipare all'udienza, con la precisazione che la partecipazione del difensore costituisce una facoltà e non un obbligo.
 Analoga comunicazione la Cancelleria dovrà effettuare alla Struttura Sanitaria.

4. **Il decreto motivato di convalida o di mancata convalida del Giudice Tutelare**, a cura della Cancelleria, dovrà essere comunicato al difensore che non abbia partecipato all'udienza ed anche alla Struttura Sanitaria.

5. Le medesime garanzie e i medesimi adempimenti dovranno essere osservati in caso di eventuale proroga del trattamento sanitario obbligatorio e della relativa convalida.

Si invitano pertanto la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la ASL, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a predisporre i necessari accorgimenti organizzativi, affinché la nuova disciplina, delineata dalla Corte Costituzionale, possa trovare puntuale attuazione.

Il Giudice Tutelare
dott. Eduardo Bracco

